

(N. 400)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 5 maggio 1949 (V. Stampato N. 457)

d'iniziativa dei Deputati D'AMBROSIO, PARENTE, AMATUCCI, CASERTA, CLERICI.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 MAGGIO 1949

Proroga del terminé per il bando dei concorsi universitari.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per l'anno accademico 1949-50 le richieste di concorso possono essere formulate dalle Facoltà universitarie entro il 30 maggio ed i concorsi possono essere banditi entro il 30 giugno 1949.

Le modifiche agli statuti universitari, di cui all'articolo 17 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con decreto 31 agosto 1933, n. 1592, possono avere attuazione nell'anno accademico 1948-49, purchè siano approvate entro il 30 giugno 1949.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI